Ordinanza speciale n. 13 del 22 agosto 2025

ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 - *Misure attuative relative alla ricostruzione pubblica post-sisma e post-frana*

Il Commissario Straordinario del Governo per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'isola d'Ischia, On. le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 14 febbraio 2022 al n. 323 e confermato fino al 31 dicembre 2025 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei Conti il 23 gennaio 2025 al n. 234;

VISTO il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze;

VISTO il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, recante il "Codice della protezione civile";

VISTO il decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'articolo 11, comma 2;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (di seguito anche "OCDPC") n. 948 del 30 novembre 2022, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022";

VISTO il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9;

VISTA l'OCDPC n. 1130 del 21 febbraio 2025, intitolata "*Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio*

dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2025; con detta ordinanza il Capo Dipartimento della Protezione Civile sancisce in via definitiva l'attribuzione al Commissario straordinario delle funzioni riguardanti il completamento del Piano degli interventi di Protezione Civile ex OCDPC n. 948/2022;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità* e, in particolare, l'articolo 22 bis, che prevede disposizioni in materia di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione;

VISTE le ordinanze del Commissario straordinario e, in particolare:

- ordinanza speciale n. 1 dell'11/04/2023 recante disposizioni in materia di *Interventi di ricostruzione nel comune di Casamicciola Terme*;
- l'ordinanza speciale n. 4 del 31 maggio 2023, recante "*Approvazione del Piano degli interventi urgenti di cui all'articolo 5 ter del Decreto-Legge n.186 del 2022, convertito con la legge n.9 del 2023 riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022 nel comune di Casamicciola Terme nonché ricognizione degli interventi e delle risorse impiegate e disponibili per il contrasto al dissesto idrogeologico relativo ai comuni dell'Isola di Ischia*";
- ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023, recate disposizioni in materia di *Delocalizzazioni degli edifici danneggiati o distrutti ad uso abitativo o produttivo*;
- ordinanza speciale n. 5 dell'8 agosto 2023, recante disposizioni in materia di *Finanziamento interventi relativi alla gestione dei fanghi e dei materiali inerti da liquefazione e colata conseguenti all'evento calamitoso del 26 novembre 2022 di cui all'art. 5 - sexies del D.L. n. 186/2022 nonché altri interventi e misure di accelerazione post frana 2022 e post sisma 2017*;
- ordinanza speciale n. 7 del 29 dicembre 2023, recante *Disposizioni riguardanti interventi di completamento del piano fanghi di cui all'art. 5-sexies, comma 1, del decreto-legge 186 del 2022 nonché modifiche e integrazioni delle ordinanze speciali del Commissario Straordinario nn. 1, 2, 4 e 5 del 2023 relative agli interventi post sisma e post frana*;

- ordinanza speciale n. 8 del 24 aprile 2024, recante *Disposizioni riguardanti la pianificazione e programmazione della messa in sicurezza idrogeologica del territorio di Casamicciola Terme, della ricostruzione privata post sisma e post frana e delle delocalizzazioni;*
- ordinanza speciale n. 9 del 13 settembre 2024, recante *Disposizioni integrative delle ordinanze vigenti in materia di ricostruzione privata e pubblica*;
- ordinanza speciale n. 10 del 30 dicembre 2024, recante *Disposizioni attuative per la disciplina delle procedure di VIA e VIncA negli interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza, in materia di acquisizione del complesso immobiliare Pio Monte della Misericordia e ulteriori disposizioni per accelerare la ricostruzione privata*;
- ordinanza speciale n. 11 del 23 aprile 2025, recante la *Disciplina relativa all'acquisizione del complesso immobiliare Pio Monte della Misericordia sito in Casamicciola Terme e agli interventi di rigenerazione urbana, delocalizzazione e messa in sicurezza delle aree e degli edifici del medesimo complesso e di quello dell'istituto scolastico IBSEN*;
- ordinanza n. 32 del 28 marzo 2025, recante *Misure attuative delle disposizioni vigenti riguardanti il Piano degli interventi emergenziali ex OCDPC n. 948/2022, armonizzazione delle disposizioni derogatorie sugli interventi pubblici di competenza del Commissario straordinario e disciplina degli interventi di ricostruzione privata e delocalizzazioni in attuazione dell'articolo 1, comma 685 della legge 30 dicembre 2024, n. 207*;
- ordinanza speciale n. 12 del 30 maggio 2025, recante *Disposizioni in materia di Contributo di Autonoma Sistemazione e misure varie in materia di ricostruzione privata, pubblica e degli edifici ecclesiastici*;

VISTO il decreto commissariale n. 2501 del 19 giugno 2025, che ha previsto l'approvazione dell'Avviso pubblico rivolto al personale dipendente di Pubbliche Amministrazioni per l'assunzione dell'incarico di funzione di RUP e dell'Avviso pubblico rivolto al personale dipendente di Pubbliche Amministrazioni per l'assunzione dell'incarico di funzione di supporto al RUP, nonché disposizioni concernenti i relativi compensi economici;

CONSIDERATO che con l'ordinanza speciale n. 8 del 24 aprile 2024 è stato, tra l'altro, approvato il documento di aggiornamento del "*Piano commissariale degli interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico nell'isola di Ischia*", di cui all'art. 5 ter del decreto-legge n. 186 del 2022;

VISTA l'ordinanza del Commissario Delegato ex OCDPC 948/2022 n. 22 del 10 dicembre 2024 recante "*Disposizioni attuative per la disciplina delle procedure di VIA e VIncA negli interventi urgenti e di somma urgenza necessari per la messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi del 26 novembre 2022"* e, in particolare, gli articoli 2 e 3;

VISTO l'articolo 1, comma 4 della citata ordinanza n. 32 del 28 marzo 2025, che prevede che: "*Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, rubricato "Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione", il Commissario Straordinario esercita i poteri di deroga previsti dall'art. 1, comma 685 della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207. A tal fine, su richiesta motivata dei Soggetti attuatori, il Commissario Straordinario può stabilire ulteriori deroghe rispetto a quelle già disposte con le ordinanze vigenti, per la realizzazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza, per tutti gli ambiti della ricostruzione pubblica e delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico*";

CONSIDERATO che il Comune di Casamicciola Terme, con l'articolo 6, comma 1, lett. e) della citata ordinanza speciale n. 7/2023, è stato nominato Soggetto Attuatore dell'intervento CS-CT-2-101 – *Consolidamento delle scarpate laterali dell'alveo La Rita e cava del Monaco*, di importo pari ad euro 2.500.000,00, e riconfermato con decreto del Commissario Straordinario n. 2197 del 11 dicembre 2024, di "*Rimodulazione degli interventi prioritari di cui all'Allegato 1 dell'Ordinanza speciale 8 del 24 aprile 2024 e nomina soggetti attuatori*";

CONSIDERATO che lo stesso Comune di Casamicciola Terme, con nota acquisita al prot. della Struttura commissariale n. 9177E/CS/ISCHIA del 11/08/2025, ha richiesto, di poter attuare l'intervento utilizzando il regime derogatorio della citata ordinanza n. 32/2025, allegando una relazione tecnica di Ufficio motivante la necessità della somma urgenza; e, inoltre, "*allo scopo di garantire le finalità di salvaguardia dei valori ambientali paesaggistici e naturali nell'attuazione delle tipologie di interventi cui all'articolo 2 comma 1 lettera a) dell'Ordinanza n. 22 del 10 dicembre 2024 del Commissario Delegato ex OCDPC 948/2022"*, ha richiesto "*la redazione della relazione integrata ambientale da parte della società Ambiente S.p.A. come previsto dall'art. 3, comma 2, della suddetta ordinanza"*;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 9280E/CS/ISCHIA del 13/08/2025, con la quale il Comune di Casamicciola Terme ha richiesto al Commissario Straordinario nuovi stanziamenti per l'attuazione degli interventi di rinaturalizzazione e rigenerazione urbana a seguito dell'attuazione del piano generale di demolizione pubblica di cui all'ordinanza speciale n. 8/2024 e per gli interventi di messa in sicurezza da attuare per il complesso del Pio Monte della Misericordia;

RITENUTO necessario prevedere nuove disposizioni concernenti l'intervento relativo al complesso immobiliare Pio Monte della Misericordia in Casamicciola Terme, integrando quanto previsto dall'ordinanza speciale n. 11/2025;

VISTA la relazione dei tecnici della Struttura commissariale relativa alle stime economiche sulla rinaturalizzazione e rigenerazione urbana delle aree post-demolizione del comune di Casamicciola Terme (NA), acquisita al prot. n. 9330/CS/ISCHIA del 14/08/2025;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 2, p.to 2 dell'ordinanza speciale n. 1 dell'11 aprile 2023 ha previsto il finanziamento dell'intervento OS/CT/05 di adeguamento sismico e adeguamento funzionale del Plesso Scolastico A. Manzoni, per un importo di euro 7.512.535,73;

CONSIDERATO altresì che con Decreto commissariale n. 2624 del 5 agosto 2025 è stata disposta, ai sensi dell'art. 10 comma 3, dell'ordinanza speciale n. 1/2023, la concessione del contributo relativo all'intervento codice OS/CT/05, ridenominato come "*Intervento di adeguamento sismico e adeguamento funzionale dell'ex Plesso Scolastico A. Manzoni*", per l'importo complessivo di € 4.584.183,07, prevedendo altresì che *la destinazione dell'economia di finanziamento pari a € 2.928.352,66, rispetto all'importo stanziato in Ordinanza Speciale n.1/2023 per l'intervento in epigrafe, sarà determinata con successivo provvedimento del Commissario Straordinario*;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto previsto dal sopracitato decreto, il fondo di cui all'art. 2 della presente ordinanza è costituito dalle economie derivanti dalla rimodulazione del finanziamento dell'intervento OS/CT/05 di adeguamento sismico e adeguamento funzionale del Plesso Scolastico A. Manzoni, inizialmente stanziate in euro 7.512.535,73 con l'articolo 1, comma 2, p.to 2 dell'ordinanza speciale n. 1 dell'11 aprile 2023, e rideterminate in euro 4.584.183,07;

RITENUTO pertanto opportuno destinare la sopra richiamata economia di euro 2.928.352,66 alla costituzione di un fondo finalizzato a far fronte all'avvio delle attività di rinaturalizzazione e

rigenerazione urbana conseguenti all'attuazione del Piano degli interventi di demolizione pubblica, di cui all'articolo 4 dell'ordinanza speciale n. 8/2024;

RITENUTO altresì necessario prevedere una disciplina dell'approvazione dei progetti di rinaturalizzazione e rigenerazione urbana nonché della cessione delle aree di sedime e pertinenziali degli edifici oggetto di delocalizzazione ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 24/2023, prevedendo altresì una procedura transitoria per le aree relativa agli edifici già demoliti con interventi pubblici;

RITENUTO, altresì, di dover integrare la disciplina dell'ordinanza commissariale n. 24/2023 relativamente all'eventuale cessione onerosa delle aree pertinenziali non oggetto di cessione gratuita, al fine di attuare interventi di rinaturalizzazione e rigenerazione urbana conforme al Piano di Ricostruzione in via di pubblicazione;

VISTA la relazione del Dirigente della struttura commissariale che attesta la copertura finanziaria e la disponibilità delle somme in contabilità speciale, prot. 9459I/CS/ISCHIA del 21/08/2025;

DISPONE

Articolo 1

(*Misure finalizzate a superare criticità e ritardi nell'attuazione degli interventi ricompresi nei piani e programmi commissariali*)

1. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 11 dell'ordinanza n. 32/2025 ed al fine di superare le criticità e i ritardi nell'attuazione degli interventi ricompresi nei piani e programmi commissariali post-sisma e post-frana, il Commissario straordinario provvede con decreto a sostituire i Soggetti attuatori inadempienti nominando, in sostituzione, nuovi Soggetti attuatori. Con lo stesso o con successivo decreto sono approvati gli accordi o le convenzioni per la disciplina della funzione di Soggetto attuatore con la previsione dei relativi oneri finanziari.
2. In alternativa alla nomina di nuovi Soggetti attuatori di cui al precedente comma 1, il Commissario straordinario assume la funzione di Soggetto attuatore. A tal fine, può provvedere alla nomina di RUP e supporti al RUP esterni alla Struttura commissariale, attingendo anche alle

professionalità che hanno manifestato interesse a seguito dell'Avviso pubblico approvato con decreto commissariale n. 2501 del 19 giugno 2025.

Articolo 2

(*Fondo rinaturalizzazione e rigenerazione urbana*)

1. È istituito nell'ambito della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 109 del 2018, un fondo per l'importo di euro 3.000.000,00 finalizzato a far fronte ai lavori di rinaturalizzazione e rigenerazione urbana conseguenti all'attuazione del Piano degli interventi di demolizione pubblica, di cui all'articolo 4 dell'ordinanza speciale n. 8/2024 e del Piano di Ricostruzione adottato dalla Regione Campania, in via di pubblicazione.

Articolo 3

(*Disciplina procedure per l'attuazione degli interventi di rinaturalizzazione e rigenerazione urbana*)

1. I Comuni territorialmente competenti sono nominati Soggetti Attuatori degli interventi di cui al precedente articolo 2, con l'utilizzo delle risorse di cui al fondo previsto dal medesimo articolo.
2. All'approvazione dei progetti di rinaturalizzazione e rigenerazione urbana riguardanti le aree interessate da interventi di demolizione pubblica da eseguire, si applicano le seguenti disposizioni procedurali:
   a) il Comune sottopone alla Struttura commissariale il PFTE dell'intervento, con specifica attestazione del nesso di causalità tra il progetto in esame e le demolizioni pubbliche nonché con l'indicazione dei profili attuativi delle previsioni del Piano di Ricostruzione approvato dalla Regione Campania;
   b) il PFTE è sottoposto all'esame del gruppo tecnico di valutazione di cui all'art. 14 dell'ordinanza n. 24/2023 come integrato dall'art. 14, comma 1, lett. f) dell'ordinanza speciale n. 8/2024, che si conclude con determina del Dirigente competente;
   c) Per l'approvazione dei progetti, i Soggetti Attuatori provvedono ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza n. 32/2025 in quanto applicabile;

d) a seguito dell'acquisizione dei pareri necessari o della positiva conclusione della Conferenza di Servizi, il Comune competente trasmette la determinazione conclusiva al Commissario straordinario, unitamente alla richiesta di concessione del finanziamento;
e) il Commissario straordinario provvede con decreto all'approvazione e alla concessione del finanziamento al Comune richiedente attingendo al fondo di cui all'articolo 2;
f) per la rendicontazione degli interventi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 dell'ordinanza n. 32/2025 nonché le circolari e direttive dirigenziali vigenti.

3. Relativamente ai soli interventi di rinaturalizzazione e rigenerazione urbana delle aree interessate dalle demolizioni pubbliche già eseguite in Piazza Maio e via Ottringolo, il Comune di Casamicciola Terme provvede, in ragione dell'urgenza determinata dalla conclusione delle demolizioni stesse, sulla base di provvedimenti sindacali urgenti e con le procedure previste dall'ordinanza commissariale n. 32/2025. La rendicontazione degli interventi è effettuata ai sensi del suindicato comma 2, lett. f).

Articolo 4

(*Disciplina delle modalità di cessione delle aree di sedime degli edifici demoliti e relative pertinenze*)

1. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi di rinaturalizzazione e rigenerazione urbana di cui al precedente articolo 3, per l'acquisizione da parte dei Comuni delle aree di sedime dei fabbricati demoliti e di quelle pertinenziali degli edifici delocalizzati o da delocalizzare, ai sensi delle previsioni dell'articolo 6 dell'ordinanza n. 24/2023, si applicano le seguenti disposizioni:
   a) con il PFTE di cui al precedente articolo 3, il Comune provvede ad individuare le aree necessarie all'attuazione degli interventi, sia quelle di sedime oggetto di cessione gratuita che quelle pertinenziali da acquisire con indennizzo a favore dei proprietari;
   b) gli oneri per l'acquisizione delle aree pertinenziali e quelli relativi ai frazionamenti, sono ricompresi nel quadro economico degli interventi di rinaturalizzazione e rigenerazione urbana;
   c) i privati proprietari sono obbligati a cedere le aree di cui alle lettere a) e b) entro 180 giorni dall'approvazione definitiva del progetto.

2. Nelle more della stipula degli atti di acquisizione delle aree pertinenziali di cui al precedente comma 1, il Comune competente può disporre l'occupazione di urgenza dell'area ai sensi dell'art. 22 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001.
3. In alternativa alla procedura di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, per i futuri procedimenti di delocalizzazione degli edifici individuati nel Piano della Ricostruzione in via di pubblicazione, il Comune competente, in sede di Conferenza Speciale di Servizi di cui all'art. 6 dell'ordinanza commissariale n. 17/2022, ha facoltà di indicare le aree pertinenziali, non oggetto di cessione gratuita ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza commissariale n. 24/2023, strettamente necessarie per attuare gli interventi di rinaturalizzazione e rigenerazione urbana in conformità alle previsioni del Piano di Ricostruzione stesso. In tal caso, previa valutazione da parte della Conferenza Speciale di Servizi della conformità dell'istanza comunale alle previsioni del Piano di Ricostruzione, con il decreto di concessione del contributo di delocalizzazione di cui all'ordinanza commissariale n. 24/2023, è disposta l'acquisizione anche delle suindicate aree in favore del Comune competente, in aggiunta a quelle oggetto di cessione gratuita riguardanti le aree di sedime dei fabbricati da demolire e delocalizzare e quelle relative alle pertinenze considerate ai fini del calcolo del contributo di delocalizzazione.
4. Le aree di cui al comma 3 strettamente necessarie all'attuazione degli interventi di rinaturalizzazione e rigenerazione urbana, non oggetto di cessione gratuita a favore del Comune, sono indennizzate unitamente al contributo di delocalizzazione di cui all'ordinanza commissariale n. 24/2023 sulla base del loro valore venale da determinare previa stima da parte della Struttura Commissariale.

Articolo 5

(Modalità attuative intervento codice CS-CT-2-101)

1. In virtù delle ragioni di urgenza evidenziate nella nota prot. n. 9280E/CS/ISCHIA del 13/08/2025 indicata in premessa, il Comune di Casamicciola Terme è autorizzato, quale Soggetto attuatore dell'intervento CS-CT-2-101 – *Consolidamento delle scarpate laterali dell'alveo La Rita e cava del Monaco,* di importo pari ad euro 2.500.000,00, ricompreso nel *Piano degli interventi urgenti di cui all'articolo 5-ter del Decreto Legge n.186 del 2022,* ad applicare le deroghe previste

dall'ordinanza n. 32/2025 nonché le disposizioni di cui all'articolo 3 dell'ordinanza speciale n. 10/2024, in quanto applicabili.

Articolo 6

(*Disposizioni sull'intervento relativo al complesso immobiliare Pio Monte della Misericordia in Casamicciola Terme*)

1. Per gli interventi di cui all'art. 6, comma 4, lett. b) dell'ordinanza speciale n. 11/2025, di messa in sicurezza delle strutture, valorizzazione delle aree esterne, la cantierizzazione del complesso immobiliare Pio Monte della Misericordia, il Comune di Casamicciola Terme, acquisito il progetto in corso di redazione da parte dell'Agenzia del Demanio, subentra quale Soggetto Attuatore in sostituzione dell'Agenzia del Demanio. Quest'ultima, nell'ambito della convenzione in essere, supporta l'Ente comunale per ogni profilo attuativo degli interventi.
2. Per gli interventi di demolizione e bonifica dell'area dell'ex istituto scolastico IBSEN di cui all'articolo 6, comma 4, lett. a) dell'ordinanza speciale n. 11/2025, la Struttura commissariale è nominata Soggetto attuatore in sostituzione del Comune di Casamicciola Terme.
3. All'articolo 7 dell'ordinanza speciale n. 11/2025 è aggiunto, infine, il seguente comma 11: "*Il Commissario straordinario provvede, con proprio decreto, a disporre l'utilizzo delle economie conseguite dalle voci di spesa di cui al presente articolo per eventuali costi aggiuntivi ovvero rimodulazioni degli interventi previsti dagli articoli precedenti*".
4. Per l'attuazione e il finanziamento degli interventi di cui all'ordinanza speciale n. 11/2025 si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5 dell'ordinanza speciale n. 1 dell'11 aprile 2023.

Articolo 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 19 del decreto-legge n. 109/2018, per la somma di Euro 2.928.352,66 con l'utilizzo delle economie derivanti dalla rimodulazione del finanziamento dell'intervento OS/CT/05, come citato in

premessa, e per l'importo di Euro 71.647,34 a valere sulla Contabilità speciale n. 6103 intestata al Commissario straordinario, che presenta la necessaria disponibilità.

2. Le coperture degli oneri per l'acquisizione delle aree pertinenziali di cui all'art. 4 della presente ordinanza è disposta nei limiti della disponibilità finanziaria del fondo di cui all'art. 2

Articolo 8

(Pubblicazione)

1. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, al Dipartimento Casa Italia, alla Prefettura di Napoli, alla Regione Campania, alla Città Metropolitana di Napoli, ai Sindaci dei Comuni dell'isola di Ischia e agli altri soggetti destinatari delle relative disposizioni, ed è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità. ù
2. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di ricostruzione post-sisma e di quelle emergenziali, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, richiamato dall'art. 5-ter, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9.
3. La presente ordinanza è pubblicata sul sito web istituzionale del Commissario straordinario: https://sismaischia.it, nell'albo pretorio dei Comuni dell'isola di Ischia ed entra in vigore con l'apposizione del visto di registrazione della Corte dei Conti.

Napoli, li

Il Commissario Straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini

LEGNINI
GIOVANNI
22.08.2025
11:17:18
GMT+02:00